

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 giugno 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil
d'État — Francia) — Société Zeturf Ltd/Premier ministre**

(Causa C-212/08) ⁽¹⁾

(Regime di esclusiva di gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo — Art. 49 CE — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Motivi imperativi d'interesse generale — Obiettivi di lotta alla dipendenza dal gioco e alle attività fraudolente e criminali nonché di contributo allo sviluppo rurale — Proporzionalità — Misura restrittiva che deve essere diretta a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d'azzardo in modo coerente e sistematico — Operatore che conduce una politica commerciale dinamica — Politica pubblicitaria contenuta — Valutazione dell'ostacolo alla commercializzazione tramite i canali tradizionali e attraverso Internet)

(2011/C 252/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Zeturf Ltd

Convenuto: Premier ministre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Ammissibilità di un regime di esclusiva per la gestione di scommesse ippiche al di fuori degli ippodromi a favore di un operatore unico, che non persegue fini di lucro ma che conduce, viceversa, una politica commerciale dinamica — Necessità di prendere in considerazione esclusivamente le scommesse ippiche on-line o l'intero settore delle scommesse ippiche, a prescindere dalla loro forma

Dispositivo

1) L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che:

- a) uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi di azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di

diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sia atto a consentire di padroneggiare i rischi connessi a tale settore e di perseguire l'obiettivo di prevenire l'induzione a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace;

b) spetta al giudice del rinvio verificare che:

- le autorità nazionali, al momento dei fatti di cui alla causa principale, mirassero realmente a garantire un simile livello di tutela particolarmente elevato e che, rispetto a tale livello di tutela perseguito, l'instaurazione di un monopolio potesse effettivamente considerarsi necessaria, e che
- i controlli statali, cui le attività dell'organismo beneficiante dei diritti esclusivi sono in linea di principio soggette, siano effettivamente attuati in modo coerente e sistematico allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati per tale organismo;

c) per essere coerente con gli obiettivi di lotta alla criminalità nonché di riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale che instaura un monopolio in materia di giochi di azzardo deve:

- essere fondata sul riconoscimento che le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato al quale un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate sarebbe idonea a porre rimedio, e
- consentire unicamente la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate.

2) Per valutare il pregiudizio alla libera prestazione di servizi da parte di un sistema che sancisce un regime di esclusiva per l'organizzazione delle scommesse ippiche, spetta ai giudici nazionali tener conto del complesso dei canali di commercializzazione interscambiabili di dette scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l'effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi di azzardo al di là di quelli che esistono per quanto riguarda i giochi commercializzati tramite canali tradizionali. In presenza di una normativa nazionale che si applica in egual modo all'offerta di scommesse

ippiche on line e all'offerta mediante canali tradizionali, il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

(Causa C-262/09) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi — Attestato concernente l'imposta sulle società effettivamente versata relativa ai dividendi di origine estera — Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi — Credito d'imposta per i dividendi corrisposti da società residenti — Prove richieste riguardo all'imposta estera deducibile)

(2011/C 252/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler

Convenuto: Finanzamt Bonn-Innenstadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione degli artt. 56 e 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, nonché dei principi di effettività e dell'effetto utile — Distribuzione dei dividendi da parte di una società stabilita in un primo Stato membro ad una persona soggetta ad imposta in un secondo Stato membro — Compatibilità con il diritto comunitario del regime d'imposizione del reddito vigente nel secondo Stato membro il quale, da un lato, prevede un «credito d'imposta» pari ai 3/7 dei dividendi lordi, benché sia di fatto impossibile per una società stabilita in un altro Stato membro determinare l'imposta sulle società che grava su tali dividendi, e il quale, dall'altro lato, subordina tale «credito d'imposta» alla produzione di un certificato relativo all'imposta sulle persone giuridiche redatto secondo il proprio diritto tributario, nonostante appaia di fatto impossibile che il soggetto passivo possa produrlo per una società stabilita in un altro Stato membro

Dispositivo

1) Ai fini del calcolo dell'importo del credito d'imposta al quale ha diritto un azionista fiscalmente residente in uno Stato membro in relazione a dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano, in mancanza della produzione degli elementi di prova prescritti dalla

normativa del primo Stato membro, all'applicazione di una disposizione, quale l'art. 36, n. 2, secondo periodo, punto 3, della legge relativa all'imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz) 7 settembre 1990, come modificata dalla legge 13 settembre 1993, in forza della quale l'imposta sulle società gravante sui dividendi di origine estera è deducibile dall'imposta sui redditi dell'azionista nella misura della frazione dell'imposta sulle società gravante sui dividendi lordi distribuiti dalle società del primo Stato membro.

Il calcolo del credito d'imposta deve essere effettuato in funzione dell'aliquota d'imposta sugli utili distribuiti a titolo dell'imposta sulle società applicabile alla società distributrice secondo il diritto del suo Stato membro di stabilimento, senza tuttavia che l'importo deducibile possa eccedere l'importo dell'imposta sui redditi dovuto sui dividendi percepiti dall'azionista beneficiario nello Stato membro in cui questi sia fiscalmente residente.

2) Per quanto concerne il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova necessari per ottenere un credito d'imposta relativo ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficiario è fiscalmente residente, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano all'applicazione di una disposizione, quale l'art. 36, n. 2, secondo periodo, punto 3, quarto periodo, lett. b), della legge relativa all'imposta sui redditi 7 settembre 1990, come modificata dalla legge 13 settembre 1993, ai sensi della quale il grado di precisione e i requisiti di forma relativi alla presentazione degli elementi di prova che tale beneficiario deve fornire devono essere gli stessi che sono prescritti nel caso in cui la società distributrice sia stabilita nello Stato membro in cui il beneficiario è fiscalmente residente.

L'amministrazione finanziaria di quest'ultimo Stato membro può legittimamente imporre a detto beneficiario di fornire documenti probatori che le consentano di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale, senza poter procedere ad una stima di tale credito d'imposta.

3) Il principio di effettività osta ad una normativa nazionale, come quella risultante dall'art. 175, n. 2, secondo periodo, del Codice tributario (Abgabenordnung), come modificato dalla legge recante trasposizione delle direttive dell'Unione europea nel diritto tributario interno e modifica di altre disposizioni (Gesetz zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften), in combinato disposto con l'art. 97, n. 9, terzo comma, della legge di introduzione del Codice tributario (Einführungsgesetz zur Abgabenordnung) 14 dicembre 1976, come modificata, la quale, in modo retroattivo e senza prevedere un termine transitorio, esclude la deducibilità dell'imposta estera sulle società, afferente ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, dietro presentazione di un attestato relativo a tale imposta e redatto in modo conforme alla normativa dello Stato membro in cui il beneficiario di tali dividendi è fiscalmente residente, ovvero di documenti probatori che consentano all'amministrazione finanziaria di detto Stato membro di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio individuare un termine ragionevole per la produzione di tale attestato o di tali documenti probatori.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.